



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

La proporzionalità delle LOM per gli intermediari specializzati

Fausto Galmarini

Presidente Assifact

Chairman EU Federation for Factoring and Commercial Finance

Supervision Risks & Profitability

ABI - 22 giugno 2022


assifact.it

Intermediari specializzati: chi sono e cosa fanno?

Un mondo sempre più complesso

Intermediari specializzati: da settore parabancario a mercato eterogeneo

Factoring / Leasing / Credito al consumo



Intermediari specializzati: le sfide della LOM

La proporzionalità come tema chiave

IMPATTO DELLE LOM funzione di:

- Attività svolta
- Scelte organizzative
- Clientela target



L'applicazione del principio di proporzionalità è cruciale per gli intermediari specializzati

I driver del principio di proporzionalità

Caratteristiche dell'intermediario:

- dimensioni
- complessità operativa
- modello di business

Caratteristiche della linea di credito

- entità
- natura
- complessità



La proporzionalità nelle LOM per gli intermediari specializzati

Spunti di riflessione e criticità

Linee guida o regolamentazione?

- Sebbene nella versione definitiva degli Orientamenti EBA abbia effettivamente tenuto conto in taluni passaggi delle preoccupazioni espresse dall'industria bancaria in merito all'eccessiva rigidità delle linee guida ivi previste, permane una generale sensazione di coerenza delle previsioni che potrebbe comportare una certa diffidenza rispetto alle possibili divergenze dalle stesse, anche quando opportune in applicazione del principio di proporzionalità

Novità o presa d'atto?

- Se, da un lato, è vero che gli Orientamenti riflettono un trend già in atto di aggiornamento, miglioramento e rafforzamento delle procedure interne in termini di concessione e monitoraggio del credito, nonché di maggiore coesione fra le diverse funzioni della banca in tale ambito, maggiormente visibile nell'ambito delle istituzioni “*significant*”, dall'altro introducono rilevanti oneri informativi che possono risultare insostenibili soprattutto nell'operatività con soggetti di più piccole dimensioni



La proporzionalità nelle LOM per gli intermediari specializzati

Segue - Spunti di riflessione e criticità

Per tutti o per pochi?

- Gli intermediari specializzati, in particolare quelli operanti nel factoring e nel leasing, hanno storicamente svolto una funzione di complementarietà rispetto al credito bancario nel servire, grazie alle caratteristiche proprie del business, una ampia fetta di clientela che risulta caratterizzata da maggiore debolezza e quindi “poco bancabile”, ma comunque attrattiva nella prospettiva dell’asset based lending, grazie alla capacità di questo tipo di transazioni di contenere i rischi attraverso la titolarità di un asset (il bene nel caso del leasing, i crediti commerciali nel caso del factoring)



La proporzionalità nelle LOM per gli intermediari specializzati

La scelta di Banca d'Italia per l'applicazione alle banche *Less Significant* e agli *intermediari finanziari*

Nota n. 13 del 20 luglio 2021

[...]

Gli Orientamenti si applicano:

a) **alle banche e ai gruppi bancari, per intero;**

b) **agli intermediari finanziari** iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB che erogano **contratti di credito rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive, CCD) e 2014/17/EU (Mortgage Credit Directive, MCD), limitatamente** alle previsioni contenute nella sezione 5 ad eccezione della sottosezione 5.1, paragrafi 86 e 93, e delle sottosezioni 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11.

[...]



La proporzionalità nelle LOM per gli intermediari specializzati

Il caso del factoring

“The EBA is not in favour of excluding factoring from the scope of application outright. Where **relevant** and **proportionate**, institutions should **comply with the fundamentals of these guidelines for their business activities**, even though further requirements specific to these activities are not included in the guidelines”.



La proporzionalità nelle LOM per gli intermediari specializzati

Le parole chiave della risposta di EBA

Parole di EBA

Interpretazione dell'industria del factoring

1

Comply with the fundamentals

Gli intermediari dovrebbero conformarsi ai principi base delle linee guida...

2

Relevant

...quando rilevanti per la propria attività...

3

Proportionate

...e applicando il principio di proporzionalità...



Esempi di applicazione del principio di proporzionalità al factoring

Sezione 5 - Concessione di prestiti

Sezione 5



RICHIESTA DEL REGULATOR

La sezione 5 delle linee guida EBA dettaglia una serie di requisiti, generali e specifici, che disciplinano la **raccolta e la gestione della documentazione necessaria alla valutazione del merito creditizio** e del profilo di rischio della controparte



INTERPRETAZIONE E APPLICABILITÀ AL FACTORING

- Il Factor prevede la contestuale **valutazione di due soggetti**: (i) il Soggetto cedente e (ii) il Debitore ceduto
- La **tipologia di operazione determina l’allocazione del rischio** fra le controparti (cedente e debitore) dell’operazione evidenziando di fatto l’esistenza di un **“soggetto principale”** (i.e. soggetto contrattualizzato) su cui sono **effettuate in via principale**, ma non esclusiva, le **analisi del merito creditizio**

ALLINEAMENTO FACTORING / GL



Nessun Gap

L’orientamento degli operatori del factoring è quello di **considerare le previsioni normative applicabili** in via primaria al cd. **soggetto contrattualizzato**

Fonte: Assifact-EY «Applicazione delle Linee Guida EBA Loan Origination & Monitoring all’attività di factoring»



Esempi di applicazione del principio di proporzionalità al factoring

Principali metriche ed indicatori finanziari a supporto della valutazione del merito creditizio

Artt. 128, 150



RICHIESTA DEL REGULATOR

- **Verificare** in fase di concessione una serie di **indicatori di rischio** (Key Risk Indicators, **KRIs**) - suddivisi per classe di attività o per tipo di prodotto - per cui devono essere **individuati** dei valori **“limite”** all’interno delle policy
- **Tracciare** adeguatamente tali indicatori nei **sistemi informativi**



INTERPRETAZIONE E APPLICABILITÀ AL FACTORING

- Di seguito gli **elementi informativi** che sono stati ritenuti **più in linea** con le tipicità delle operazioni di **factoring** tra quelli indicati nel terzo allegato alle Linee Guida:

Equity ratio	Debt to equity ratio	EBITDA
Debito gravato da interessi / EBITDA	Qualità dell’attivo	Coverage ratio
Return on equity ratio	Redditività del capitale investito	Margine di profitto netto
Codice della Crisi di impresa (criteri per la diagnosi precoce dello stato di difficoltà)		
Rating interni (AIRB)		

ALLINEAMENTO FACTORING / GL



Gap parziale

Le **metriche** ed i **KRIs** ritenuti strategici dagli operatori del factoring per la valutazione del merito creditizio risultano essere tendenzialmente **in linea** con le previsioni degli **Orientamenti EBA**, ma è necessario prevedere un progressivo **adeguamento** per la puntuale qualificazione delle metriche e dei KRIs

Fonte: Assifact-EY «Applicazione delle Linee Guida EBA Loan Origination & Monitoring all’attività di factoring»



Esempi di applicazione del principio di proporzionalità al factoring

Analisi di sensitività

Art. 158



RICHIESTA DEL REGULATOR

Innestare specifici modelli di sensitività per riflettere quei potenziali scenari negativi che possano compromettere la capacità di rimborso del debitore



INTERPRETAZIONE E APPLICABILITÀ AL FACTORING

- L'operatività del factoring è esclusivamente *short-term*
- Per operazioni / clienti «rilevanti» alcuni fattori *forward looking* sono già utilizzati nel *framework* di *creditworthiness assessment*

ALLINEAMENTO FACTORING / GL



Non pertinente al business del factoring

Si richiama il principio di proporzionalità, in coerenza con quanto chiarito in una Q&A dell'EBA sul tema¹ in cui i partecipanti alla consultazione hanno evidenziato l'onerosità - senza un reale beneficio - di implementare un'analisi di sensitività per operazioni di breve termine, come nel caso del factoring

Fonte: Assifact-EY «Applicazione delle Linee Guida EBA Loan Origination & Monitoring all'attività di factoring



La proporzionalità nelle LOM per gli intermediari specializzati

Conclusioni

- La corretta applicazione del **principio di proporzionalità appare determinante per evitare che il ruolo di complementarità svolto da tali intermediari risulti vanificato** da una implementazione insufficientemente flessibile dei fondamenti degli Orientamenti rispetto alle peculiari attività svolte e, nello specifico, alla capacità di ponderare e mitigare il rischio di credito delle imprese finanziariamente più deboli attraverso il portafoglio di crediti commerciali ceduti (nel factoring) e i beni acquistati (nel leasing)
- L'approccio di EBA (come emerge nella replica sul tema del factoring) appare improntato a lasciare **all'intermediario la responsabilità della valutazione della rilevanza e della proporzionalità dei contenuti degli Orientamenti ai fini della compliance**
- Appare quantomai opportuno **evitare che le linee guida fornite da EBA siano traslate in normativa interna senza essere "filtrate" attraverso il principio di proporzionalità**, in particolare quando applicate a operatori specializzati in talune peculiari operatività quali il factoring, il leasing e il credito al consumo

